****

**Condannata l’Italia per maltrattamenti commessi da agenti della polizia municipale**

Con recente sentenza depositata il 12.10 u.s. (ricorso n. 21759/15 causa Pennino v. Italia)la Corte Edu ha condannato l’Italia per maltrattamenti commessi da agenti della polizia municipale, ritenendo sussistere violazione dell’art. 3 della convenzione che vieta i trattamenti inumani e degradanti. La vicenda è nata dalla denucia di una donna fermata da agenti della polizia municipale e condotta nei locali di servizio dove aveva subito maltrattamenti che le avevano procurato la frattura di un pollice ed altre contusioni. Scattata la denuncia, poi, la Procura della Repubblica aveva deciso di archiviarla. Diverse le violazioni contestate all’Italia. Le autorità nazionali – hanno l’obbligo – osserva la Corte – di proteggere le persone che subiscono limitazioni alla propria libertà personale per cui, in caso di denuncia, deve assicurare indagini accurate per verificare i fatti. Anche a tener conto del fatto che, se la vittima della violenza si trova sotto il controllo di autorità di polizia, spetta allo Stato in causa di fornire una spiegazione soddisfacente e convincente che l’uso della forza è stato limitato a quanto strettamente necessario. Nel caso in esame, invece, lo Stato italiano non ha dimostrato la necessità dell’uso della forza, giustificandola per bloccare la persona che si trovava in stato di agitazione.

Ancora la Corte ha ritenuto che mancasse qualsiasi prova di quanto accaduto all’interno della stazione di polizia, limitandosi lo Stato italiano a mostrare un rapporto redatto dagli stessi agenti della polizia municipale. Altra circostanza che getta ombra sulla correttezza delle indagini è che la richiesta di archiviazione del procuratore aveva una motivazione molto succinta e scritta in modo standardizzato.

Stessa critica mossa al Giudice che non ha motivato in modo convincente il diniego della richiesta della richiesta di svolgere ulteriori indagini. Di qui la condanna comminata all’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione e di versare alla vittima 12.000 euro per i danni non patrimoniali e 8.000 per le spese di giustizia sostenute.

**Fonte: www.marinacastellaneta.it**

**Ottobre 2017**

**Nota a cura**

**Avv. E. Oropallo**

***Via Matilde Serao, 20 – 47521 CESENA***

**www.centrostudigiuridicikoine.eu**